

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ, UFFICIO
DEMANIO MARITTIMO

Determinazione 07 luglio 2023, n.302

“Linee Guida per l’uso delle aree demaniali marittime della Regione Basilicata”. -
Approvazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**DIREZIONE GENERALE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**

**Ufficio Demanio Marittimo
24BC**

REGIONE BASILICATA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 24BC.2023/D.00302

DEL 7/7/2023

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

"Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime della Regione Basilicata". - Approvazione -

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

VISTI	<ul style="list-style-type: none"> - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.; - il D.lgs. n. 165/2001, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; - il D.lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e ss.mm.ii.; - lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni; - la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii. in materia di organizzazione amministrativa regionale; - la D.G.R. n. 11/1998, concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta; - la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale) del 31 dicembre 2019, recante norme di "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni"; - il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della citata Legge Regionale n. 29/2019; - la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale"; - la D.G.R. n. 750 del 06.11.2021, recante "Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale"; - la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale"; - la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto:" Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi; - la DGR n. 179 del 08.04.2022 "Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione"; - la DGR n. 762 del 14.11.2022 "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale." con la quale è stata affidata alla Dott.ssa Liliana Santoro la responsabilità di Direttore generale per le "Infrastrutture e la Mobilità" per tre anni decorrenti dal 11.11.2022;
VISTI altresì	<ul style="list-style-type: none"> - il Decreto n. 80 del 05/05/2022 "Regolamento "Controlli Interni Di Regolarità Amministrativa" Emanazione"; - la D. G.R. n. 214 del 14-04-2023 ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell'art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis."; - il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; - la L.R. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata"; - la Legge regionale 05 giugno 2023, n. 11 "Legge di stabilità regionale 2023", pubblicata sul BUR n° 30 del 05/06/2023; - la Legge regionale 05 giugno 2023, n.12 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025" pubblicata sul BUR n° 31 del 06/06/2023; - la DGR n. 323 del 08.06.2023 "Approvazione del Documento Tecnico di

	<p>Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la DGR. N. 324 DEL 08.06.2023 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025”; - la D.G.R. n. 226/2021, Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 – Approvazione;
VISTO	il D.P.R. 24.07.77 n. 616 art. 59, che ha disposto la delega alle Regioni delle funzioni amministrative sul Demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative;
VISTA	la Legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO	il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 attuativo della Legge n. 59/97 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, e in particolare, in attuazione del capo I della Legge n. 59/97”;
VISTO	l’art. 105, comma 2, lett. l) del sopra richiamato D.Lgs 112/98 che contempla il definitivo e generale conferimento alle Regioni e agli Enti locali di tutte le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo;
VISTO	il REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327-Codice della Navigazione ed il suo Regolamento di Attuazione;
VISTO	il D.L. 5.10.1993 n.400, convertito con modificazioni dall’art.1 comma1, dalla legge n. 494 del 4.12.1993 e sue modiche ed integrazioni, nonché i successivi D.M. di attuazione;
VISTA	la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2001;
VISTA	la Circolare n. 22 del 25.05.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO	l’art. 1, comma 18, del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25, che ha disciplinato la proroga fino al 31.12.2015 delle concessioni demaniali vigenti al 30.12.2009, aventi finalità turistico ricreative;
VISTO	l’art. 34-duodecies del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che ha posticipato al 31.12.2020 il termine per la proroga previsto dall’art. 1, comma 18, del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25, per le concessioni demaniali aventi finalità turistico - ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto;
VISTO	l’art. 1 del comma 547 della L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha apportato ulteriori modifiche al testo dell’art. 1, comma 18, del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25, inserendo dopo le parole: “demaniali marittimi” le seguenti: “lacuali e fluviali” e dopo le parole: “turistico ricreative” le seguenti: “e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto”;
VISTA	la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per i Porti, n. 57 del 15 gennaio 2013, con cui il Ministero ha inteso dare un indirizzo applicativo sulla proroga delle concessioni al 31.12.2020, che recita “... <i>procedere alla formalizzazione della proroga in esame, alla quale va aggiunta anche la possibilità di rilasciare da parte dell’Autorità concedente un provvedimento ricognitorio, sia del titolo concessorio scaduto che delle norme che hanno disposto la validità dello stesso alla data del 31.12.2020, ...</i> ”;
VISTA	la D.G.R. 05.03.2013 n. 248, avente ad oggetto “Preso d’atto dell’art. 34-duodecies del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012 relativo alla proroga delle concessioni in essere fino al 2020. Direttive per la gestione delle aree demaniali marittime per attività turistico-ricreativo – Approvazione.”;
VISTO	l’art. 24 comma 3-septies del D.L. 24.06.2016 num.113 (comma aggiunto dalla legge di conversione 07.08.2016 n.160, in G.U. 20.08.2016 n.194) che dispone: “ <i>nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico alla ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base dall’art. 1, comma 18, del d. l. 30.12.2009 n.194</i> ”;

	<i>convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.25".</i>
VISTA	la D.G.R. n. 189 del 12/03/2021: "Art. 2 della Legge Regionale n.41 del 22.12.2020 e Art. 103 comma 2 della Legge 27-2020. Presa d'atto.";
VISTI	i commi 1 e 2 dell'art. 1 della Legge Regionale 16 giugno 2021, n. 24 "Disposizioni urgenti in materia di settore turistico e di concessioni demaniali marittime" che modificano ed integrano la Legge Regionale n.41 del 22.12.2020;
VISTA	la D.G.R. n. 284 del 12/03/2021: "Validità Concessioni Demaniali Marittime al 31.12.2023";
VISTA	la stesura delle "Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime della Regione Basilicata" approntata dall'Ufficio Demanio Marittimo;
RITENUTO	dover regolamentare l'uso delle aree demaniali marittime in assenza di direttive nazionali e/o comunitarie;

DETERMINA

Per tutto quanto esplicitato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di approvare il documento delle "Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime della Regione Basilicata" composto di n. 19 pagine e allegate al provvedimento;
- di autorizzare l'Ufficio Demanio Marittimo-Matera a pubblicare la modulistica sul sito istituzionale al fine di una più facile fruizione da parte dell'utenza;
- di stabilire che il presente provvedimento "Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime della Regione Basilicata" viene rilasciato ai soli fini degli interessi demaniali marittimi che competono a questo Ufficio nelle more di eventuali interventi normativi di carattere nazionale e/o comunitario;
- di trasmettere, per le opportune competenze, il presente provvedimento ai Comuni costieri, della Regione Basilicata, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea, all'Ufficio Locale marittimo di Policoro e all'Agenzia del Demanio.

Nunzio Marsiglia

L'ISTRUTTORE

Donato Milillo

IL RESPONSABILE P.O.

Liliana Santoro

IL DIRIGENTE

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

LINEE GUIDA PER L'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME DELLA REGIONE BASILICATA

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Definizioni

- C.d.N.: Codice della Navigazione, approvato con R.D. n. 327/1942.
- Reg. nav. mar.: Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, approvato con D.P.R. n. 328/1952.
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 attuativo della Legge n. 59/97 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, e in particolare, in attuazione del capo I della Legge n. 59/97";
- Art. 105, comma 2, lett. l) del sopra richiamato D.Lgs 112/98 che contempla il definitivo e generale conferimento alle Regioni e agli Enti locali di tutte le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo;
- Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24.05.2001;
- Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, quelle di cui al d.lgs. n. 169/2016.
- Allegato A della D.G.R. 155 del 25/02/2019;

Articolo 2 – Demanio marittimo e regolamentazione applicabile

In applicazione dell'art. 822 cod. civ. e dell'articolo 28 del C.d.N., nell'ambito della circoscrizione territoriale, appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade, i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salmastra o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, nonché le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, le quali sono considerate come pertinenze del demanio stesso (art. 29 C.d.N.).

Ai sensi dell'art. 823 cod. civ., i beni che fanno parte del demanio pubblico, come individuati al precedente comma, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

L'uso delle aree demaniali marittime, salvo norme inderogabili di legge, è disciplinato dal presente Regolamento, in esecuzione a quanto disposto dalle norme di cui all'art. 1.

Articolo 3 – Decorrenza e modifiche

Le presenti linee guida, sono approvate con Determinazione Dirigenziale ed entrano in vigore dalla data della sua approvazione;

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione, è pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso alle Autorità Marittime e ai Comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri per il litorale Jonico, Maratea per il litorale Tirrenico.

Le presenti linee guida non si applicano ai procedimenti ed alle istruttorie avviate precedentemente alla data della sua entrata in vigore e non ancora concluse.

Sono in ogni caso fatti salvi gli atti concessori vigenti, sino alla loro naturale scadenza.

Le presenti linee guida potranno essere aggiornate, integrate e modificate in qualunque momento con successiva Determinazione Dirigenziale.

Articolo 4 - Rapporti con l'utenza

L'Ufficio Demanio Marittimo – Matera, potrà consigliare l'utenza ed assisterla nella redazione degli atti, fornendole tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad un più proficuo rapporto Utente- Istituzione, purché ciò non incida sull'economia complessiva del lavoro d'ufficio e con esclusione di ogni attività potenzialmente oggetto di prestazione professionale da parte di liberi professionisti, tecnici, consulenti d'impresa, etc..

Per l'apertura al pubblico, l'Ufficio osserverà l'orario che sarà comunicato all'utenza nelle forme più opportune e di più ampia diffusione.

TITOLO II**PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AD USO BALNEARE, TURISTICO-
RICREATIVO, PROCEDIMENTI CONNESSI E ATTIVITÀ SUCCESSIVE****Articolo 5 - Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.)**

L'Ufficio Demanio marittimo – Matera si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), di cui all'art. 104, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 112/1998, modificato dall'articolo 11, d.lgs. n. 443/1999.

Ai fini delle richieste inerenti l'utilizzo del demanio marittimo come indicato nei successivi articoli, devono essere utilizzati ed allegati alla richiesta esclusivamente i modelli ministeriali tramite la piattaforma informatica S.I.D..

Articolo 6 – Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima (art. 36 C.d.N.)

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso – ad eccezione di quelli di cui al successivo articolo 7 – zone del demanio marittimo e/o del mare territoriale e/o pertinenze demaniali marittime, deve presentare domanda all'Ufficio Demanio Marittimo – Matera mediante la compilazione del Modello predisposto dallo stesso ufficio contenente le seguenti dichiarazioni, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno a mezzo posta elettronica certificata (pec) e l'eventuale rilascio avverrà secondo le modalità previste dal successivo articolo 9:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente codice ATECO attinente all'attività da svolgere sul Demanio marittimo, attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente;
2. Per i Richiedenti la concessione che non si trovano nelle condizioni di cui al punto 1. Sarà necessaria la presentazione di un'istanza contenente la documentazione di seguito indicata e la presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti 3. 4. 6. e 7.;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implicino l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale DURC;
6. Dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale;
7. copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante e/o di tutti i soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni.

8. Autorizzazione al trattamento dei dati personali alla luce della informativa contenuta nel successivo Articolo 20 del presente Regolamento.

Alla domanda di cui sopra devono essere allegati:

- Modello D1 sia in forma cartacea con marca da bollo sia utilizzando, allo scopo, la procedura informatica sulla piattaforma S.I.D.;
- Stralcio cartografico tecnico;
- Rilievo planimetrico dell'area interessata in scala adeguata a firma di tecnico abilitato corredata dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, anche con ausilio di ortofoto;
- Supporto digitale contenente, oltre ai rilievi planimetrici in formato .dwg, anche il file.xml generato dalla procedura informatica sulla piattaforma S.I.D.;

ed inoltre:

1. relazione tecnico-descrittiva e cronoprogramma degli interventi da realizzarsi sull'area demaniale marittima richiesta: la relazione tecnico-descrittiva deve specificatamente illustrare le finalità dell'occupazione in relazione alla destinazione d'uso del bene demaniale richiesto oltre a fornire ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività da svolgere sul bene oggetto dell'istanza;
2. in caso di realizzazione di nuove opere o lavori da eseguire:
 - a. relazione tecnico illustrativa a firma di tecnico abilitato;
 - b. elaborati grafici inquadranti lo stato di fatto e di progetto in scala adeguata comprendenti piante, prospetti e sezioni, a firma di tecnico abilitato;
 - c. apposita dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove sia indicata chiaramente e dettagliatamente la superficie dell'area richiesta (in mq), con la distinzione tra:
 - area scoperta
 - area coperta con opere di facile rimozione (strutture chiuse, tettoie o semplici pedane)
 - area coperta con impianti di difficile rimozione (strutture in cemento, asfalto, muratura, etc.)
 - volumetria dei manufatti (chiusi) oltre la quota +/- 2,70 m.
 - specchio acqueo
 - pertinenze demaniali marittimeal fine di provvedere al calcolo esatto del canone concessori;
 - d. particolari costruttivi in scala adeguata delle opere e/o impianti da realizzare o già esistenti sull'area richiesta a firma di tecnico abilitato;
 - e. computo metrico-estimativo con indicazione dei prezzi unitari rilevati dal Prezzario Regionale LL.PP. al momento vigente e, ove non possibile, con analisi nuovi prezzi nonché cronoprogramma degli eventuali lavori previsti;
 - f. ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera/lavori;
 - g. relazione sui vincoli esistenti nell'area richiesta in concessione, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico che attesti l'appartenenza o l'esclusione, dell'area richiesta, dalle zone con vincoli di protezione in genere (area marina protetta, riserve naturali, parchi etc.), dai siti d'interesse comunitario (SIC), dalle zone di protezione speciale (ZPS) nonché dalle zone interessate da dissesti idrogeologici (PAI);
 - h. in caso di strutture di difficile rimozione, è opportuno presentare il deposito dei calcoli strutturali.

Qualora la richiesta sia riferita ad una concessione di durata superiore a quattro anni o comporti impianti di difficile rimozione, la documentazione suddetta dovrà essere integrata con:

1. piano economico e finanziario, redatto in forma analitica, con indicazione degli investimenti e dei costi da sostenere;
2. eventuale piano operativo, recante giustificazione della durata richiesta in relazione ai piani industriali ed ai programmi di attività del richiedente;

È ammessa la facoltà dell'Ufficio Demanio Marittimo - Matera di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

I Comuni rivieraschi concessionari di aree demaniali marittime possono, a seguito di apposito bando pubblico, indicare all'Ufficio Demanio marittimo le attività commerciali, diverse dalle attività balneari e a scopo turistico-ricreativo che previa Istanza, possono essere titolari di concessione demaniale marittima. Le attività commerciali in possesso di concessione si attengono al presente regolamento.

Per tutte le altre attività da svolgere sul Demanio marittimo si rinvia all'allegato A della D.G.R. 155/2019.

L'istituto del **silenzio assenso** non trova applicazione in materia di concessioni demaniali marittime, stante la natura discrezionale che connota le scelte dell'amministrazione.

Art. 7 – rilascio di concessione demaniale marittima per lo svolgimento di operazioni portuali

- si rimanda al Codice della Navigazione:
 - art. 36 – Concessioni di Beni demaniali marittimi;
- Delle zone portuali della navigazione interna:
 - art. 56 – Competenza dell'amministrazione della navigazione interna;
 - art. 57 – Norme applicabili;
 - art. 58 – Concessioni;
 - art. 59 – Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti;
 - art. 60 – Autorità competente;
 - art. 61 – Esecuzione e manutenzione di opere portuali

Articolo 8 – Affidamento della concessione ad iniziativa dell'Ufficio Demanio Marittimo - Matera

Resta ferma la facoltà discrezionale per l'Ufficio di assentire in concessione beni del demanio marittimo attraverso forme procedurali ad avvio d'ufficio e non ad istanza di parte, laddove ciò sia ritenuto opportuno ai fini dell'attuazione dei propri compiti istituzionali.

L'Ufficio predisporrà apposito avviso pubblico, contenente tutte le informazioni necessarie affinché gli interessati possano valutare il proprio interesse a partecipare alla procedura di aggiudicazione, con modalità tali da consentire un'effettiva ed ampia conoscibilità, nel rispetto in particolare dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, in cui siano indicati, tra l'altro: modalità e termini idonei a garantire l'effettiva partecipazione al procedimento, l'oggetto e la durata massima della concessione, le prestazioni attese dal concessionario, la misura del canone richiesto, le condizioni e i prerequisiti di partecipazione, anche in relazione al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali, nonché i criteri di selezione trasparenti e oggettivi, tra cui quelli richiamati al successivo **articolo 10**, ed i relativi punteggi.

La pubblicazione dell'avviso avverrà secondo le modalità previste dal successivo **articolo 9**.

Articolo 9 – Norme procedurali

Ricevuta la domanda, l'Ufficio comunicherà all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

a) Preistruttoria

Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica di cui al presente regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, l'Ufficio procederà a darne comunicazione agli interessati, a mezzo posta certificata (da indicare necessariamente nell'istanza), con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intenderà archiviata per manifesto disinteresse.

Nelle more dell'integrazione della domanda i termini procedurali si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, l'Ufficio, previo preavviso di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm., respinge la domanda con Provvedimento espresso.

Saranno invece direttamente archiviate senza ulteriori adempimenti, con comunicazione formale al richiedente, istanze assolutamente generiche e/o indeterminate che non contengano gli elementi minimi necessari per l'individuazione dell'oggetto della richiesta.

b) Pubblicità

In applicazione ai principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo, le domande di concessione sono assoggettate a meccanismi pubblicitari nell'ambito di un procedimento competitivo e concorrenziale.

Tale procedura si sostanzia in un avviso pubblico ai sensi dell'art. 18 reg. C.d.N., finalizzato a rendere nota l'avvenuta richiesta ed a consentire la presentazione di osservazioni/opposizioni ovvero di domande concorrenti.

Per le richieste che comportino sia impianti di difficile che di facile rimozione si procederà alla pubblicazione della domanda, presso l'Albo Pretorio del Comune competente per territorio, nonché della competente Capitaneria di Porto e sul sito istituzionale della Regione Basilicata in Avvisi e Bandi. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 20 solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Basilicata in Avvisi e Bandi.

Le istanze di concessione ai sensi dell'art. 18 del Reg. C.d.N., fermo restando le modalità ed i termini di pubblicazione come determinati ai precedenti capoversi, saranno soggette a criteri per la comparazione in caso di presentazione di domande concorrenti, con assegnazione dei relativi punteggi, determinati in conformità ai parametri indicati al successivo **articolo 10**.

c) Istruttoria

L'istruttoria è tesa a valutare, sulla scorta della documentazione acquisita nonché delle eventuali osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso, la compatibilità delle domande di concessione, ai sensi dell'art. 36 C.d.N. e dell'art. 18 del Reg. al C.d.N., e la sussistenza dei necessari requisiti per svolgere l'attività oggetto della concessione.

L'Ufficio procederà alla valutazione degli ulteriori pareri - previsti dalla legge, o comunque ritenuti opportuni - resi dalle altre amministrazioni (Capitaneria di Porto, Soprintendenza, Comune, Agenzia del Demanio, Dogane, etc.), secondo le norme sulla semplificazione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990.

Terminata formalmente l'istruttoria l'Ufficio, predisponde l'atto conclusivo.

Non potranno essere istruite ed accolte istanze presentate dai richiedenti **che siano stati dichiarati decaduti** per una delle cause di cui all'art. 47 C.d.N., nel quinquennio precedente.

In ipotesi di concorso di più domande di concessione, verrà svolta la comparazione tra le stesse secondo quanto previsto nel successivo **articolo 10**.

La Determinazione Dirigenziale darà corso al rilascio della Licenza di Concessione Demaniale marittima (L. d.C.) che avverrà a seguito di verifica di tutte le autorizzazioni propedeutiche previste dalle norme vigenti.

Articolo 10 – Comparazione istanze di concessione concorrenti (art. 37 C.d.N. e art.18 del Reg. al C.d.N.).

L'Ufficio competente in caso di ricezione di domande di concessione concorrenti, deve individuare, con modalità trasparenti e competitive, l'istanza che garantisca la più proficua utilizzazione della concessione.

I criteri A e B da utilizzare saranno determinati in conformità ai parametri di seguito indicati:

Criterio A e relativo Peso

A1	A2	A3	A4	A5
40	10	7	5	3

- A1. piano occupazionale comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea e/o giornaliera;
- A2. tempi di realizzazione degli investimenti (lettera d'intenti Istituti Bancari, Contratti di fornitura di beni e prodotti, convenzioni/contratti con Tour Operator nazionali e stranieri);
- A3. abbattimento barriere architettoniche, capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso;
- A4. Società di capitali (s.r.l.s. – s.r.l. – s.a.p.a.- s.p.a.- soc. coop. a r.l.);
- A5. Società di persone/ ditta individuale (s.a.s. – ditta individuale);

Criterio B e relativo Peso

B1	B2	B3	B4
2	15	5	3

- B1. Investimenti infrastrutturali nella fornitura di servizi essenziali per la pubblica utilità e stimolo alla crescita dell'economia territoriale;
- B2. utilizzazione di strutture e materiali tecnologicamente avanzati;
- B3. livello di innovazione tecnologica (sistemi Smart);
- B4. investimenti sovrastrutturali quali impianti, attrezzature, tecnologie finalizzate allo sviluppo turistico-ricreativo, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza;

O.E.	CRITERIO A					Punteggio su criterio A	CRITERIO B				Punteggio Criterio B	Punteggio Totale	Ammissione
	Sub criterio	A. 1	A. 2	A. 3	A.4		A. 5	B. 1	B. 2	B. 3			
	Sub punteggio	40	10	7	5	3	2	15	5	3			
Ditta	1 commissario												
	2 commissario												
	3 commissario												
	Media												
	Coefficiente definitivo												
	Punteggio												

La valutazione delle domande concorrenti è effettuata dagli Uffici preposti o, eventualmente, da una Commissione istruttoria, secondo quanto disposto dal successivo **articolo 11**.

L'Ufficio potrà richiedere agli istanti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, in modo da consentire una valutazione che tenga conto dei criteri suddetti.

In ogni caso, per tutte le istanze concorrenti si procederà all'avvio dell'istruttoria di cui al precedente **articolo 9**.

Articolo 11 – Commissione Istruttoria

Al fine di procedere alla comparazione delle istanze in concorrenza di cui al precedente **articolo 10**, può essere nominata, con provvedimento del Direttore Generale, una Commissione istruttoria, composta da n. 3 membri che dovranno possedere adeguata competenza nei settori tecnico e/o amministrativo e n. 1 segretario.

Articolo 12 – Rilascio della concessione

Completata con esito favorevole l'istruttoria, l'Ufficio predisponde la Determinazione Dirigenziale e ne dà comunicazione all'interessato ai fini della stipula dell'atto di concessione.

La Determinazione Dirigenziale darà corso al rilascio della Licenza di Concessione Demaniale marittima (L. d.C.) che avverrà a seguito di verifica di tutte le autorizzazioni propedeutiche previste dalle norme vigenti.

Con medesima comunicazione, sarà richiesta la documentazione o l'integrazione di cui all'art. 6 del presente regolamento per poter definire:

- il pagamento del canone concessorio, determinato in via definitiva dall'Ufficio, tramite F24 Elide che sarà corrisposto ogni anno e per la durata della concessione;
- il versamento dell'Imposta regionale pari al 5% dell'importo del canone che sarà corrisposto ogni anno e per la durata della concessione;
- la presentazione della cauzione di cui al successivo **articolo 24**;

La presentazione dei documenti di cui al precedente capoverso dovrà avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Assolti gli adempimenti richiesti, sarà rilasciato il titolo concessorio, L. d.C. (licenza demaniale marittima), firmato dalle parti e in tre originali (un originale verrà depositato presso l'Agenzia delle Entrate, un originale consegnato all'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, un originale in possesso del concessionario) che il concessionario dovrà registrare a proprie spese.

La concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e fa salve le altre autorizzazioni e/o nulla osta rientranti nella competenza di altri Enti/Amministrazioni.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà ottenere le eventuali autorizzazioni/nulla osta da parte di Amministrazioni/Enti esterni all'uso richieste da normative specifiche (es. nulla osta paesaggistico, permesso a costruire, etc.).

La licenza di Concessione demaniale marittima è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 13– Presentazione di domanda per subingresso (articolo 46 del C.d.N. e articolo 30 Reg. al C.d.N.)

Quando il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve richiedere l'autorizzazione dell'Ufficio concedente, entro il 30 marzo di ogni anno, a mezzo posta elettronica certificata (pec) mediante una Istanza e l'inoltro in allegato dell'apposito Modello D4 utilizzando, allo scopo, la procedura informatica sulla piattaforma S.I.D..

All'istanza del "Cedente" devono essere allegati le seguenti dichiarazioni da parte del soggetto "Subentrante":

1. Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente codice ATECO attinente all'attività da svolgere sul Demanio marittimo, attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implicano l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;
5. Dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale – secondo i criteri stabiliti nel successivo **articolo 29**.
6. Autorizzazione al trattamento dei dati personali alla luce della informativa contenuta nel successivo **articolo 25** del presente Regolamento;
7. Atto Pubblico di trasferimento della titolarità della concessione.

È ammessa facoltà dell'Ufficio di richiedere ulteriore documentazione, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'Ufficio si incaricherà di richiedere il certificato "Antimafia" alla Prefettura competente.

La domanda di subingresso è finalizzata al rilascio di un titolo autorizzatorio che consente esclusivamente la novazione soggettiva nella titolarità della concessione, restando immutati tutti gli ulteriori elementi della stessa (in particolare, la durata e lo scopo).

Terminata formalmente l'istruttoria il Responsabile del Procedimento/Responsabile P. O. trasmette al proprio Dirigente la bozza di Determinazione Dirigenziale per il tramite del Sistema di Gestione Provvedimenti Amministrativi della Regione Basilicata.

Qualora non sussistano motivi ostativi e salva la eventuale altra documentazione occorrente, si procederà al rilascio della licenza di concessione di subingresso.

La licenza di concessione di subingresso è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo e di registrazione a carico del richiedente.

Articolo 14 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (articolo 45 bis del C.d.N.)

Quando il concessionario intenda affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché attività secondaria nell'ambito della concessione, deve richiedere l'autorizzazione dell'Ufficio concedente mediante l'inoltro dell'apposito **Modello D6** unitamente ad istanza sottoscritta da entrambi i soggetti (concessionario e affidatario), cui devono essere allegate le seguenti dichiarazioni da parte del soggetto affidatario:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente codice ATECO attinente all'attività da svolgere sul Demanio marittimo, attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implicino l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;
5. Autorizzazione al trattamento dei dati personali alla luce della informativa contenuta nel successivo **articolo 18** del presente Regolamento;
6. Atto pubblico o scrittura privata registrata relativa all'affidamento in gestione dell'attività;
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società affidataria;
8. copia Atto costitutivo e/o Statuto (in caso di Associazione, Ente, etc.).

È ammessa facoltà dell'Ufficio di richiedere ulteriore documentazione qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

La domanda in oggetto è finalizzata al rilascio di un titolo autorizzatorio che consente al soggetto titolare della concessione, che continua a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dalla stessa, di esercitare la propria libertà d'impresa, mediante affidamento a terzi della gestione di attività/segmenti di attività che, in ogni caso, devono essere ricomprese.

L'affidamento a terzi può essere richiesta per massimo n.2 (due) stagioni consecutive supportate da valide motivazioni.

Articolo 15 – Rinnovo delle concessioni

Ai sensi dell'articolo 25 Reg. C.d.N., scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Il concessionario, nel caso in cui non produca domanda di rinnovo, dovrà procedere, alla scadenza del titolo concessorio, allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato all'Ufficio Demanio Marittimo.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, l'Ufficio Demanio Marittimo - Matera provvederà a comunicare all'amministrazione comunale di competenza, di procedere allo sgombero, con diritto a rivalersi delle spese sostenute a carico dell'ex concessionario; il tutto salvo che l'Ufficio non ritenga di mantenere le aree ed i beni nello stato in cui si trovano, con contestuale comunicazione all'Agenzia del Demanio di acquisire le eventuali opere inamovibili ivi realizzate ai sensi dell'articolo 49 del C.d.N..

È dovuto l'indennizzo risarcitorio, previsto dalla normativa precitata, dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno di conclusione delle operazioni di sgombero dell'area in questione.

In attuazione dell'art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25 che ha abrogato il secondo comma dell'articolo 37 C.d.N., qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo, lo stesso è da intendersi come nuovo rilascio del titolo, consentendo così il dispiegarsi del confronto competitivo al termine della durata naturale della concessione. È esclusa ogni ipotesi di rinnovo automatico nonché qualunque forma di prelazione o vantaggio a favore del concessionario uscente.

Il concessionario interessato al rinnovo deve presentare domanda al Ufficio Demanio Marittimo – Matera mediante l'apposito Modello D2, in bollo, utilizzando, allo scopo, il sistema informatico della piattaforma S.I.D. da far pervenire all'Ufficio, improrogabilmente, almeno 30 giorni prima della scadenza del titolo concessorio.

Rimane, comunque, in facoltà dell'Ufficio vagliare le domande di rinnovo pervenute oltre i termini sopra indicati, tuttavia, la domanda prodotta tardivamente non sarà presa in considerazione.

Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegata un'autocertificazione concernente il buono stato manutentivo dei beni/aree oggetto della concessione in scadenza e l'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel precedente titolo, nonché l'attestazione che non sono intervenute variazioni nella consistenza della concessione e la dichiarazione della permanenza dei requisiti di ordine generale.

- Diniego della domanda

Qualora l'Ufficio rigetti la domanda di rinnovo, il diniego sarà comunicato con relativa nota/provvedimento.

Motivi legittimi per negare il rinnovo:

- preminenti esigenze di pubblico interesse incompatibili;
- le risultanze dell'attività di controllo dalla quale risultino inadempienze sui canoni e le imposte regionali o gli abusi costituenti cause di decadenza dalla concessione.

- Istruttoria della domanda

Nel caso in cui, invece, l'Ufficio ritenga procedibile la domanda di rinnovo la stessa sarà assoggettata alla pubblicazione, secondo le procedure indicate nel precedente articolo 9, in relazione alla tipologia di concessione.

Nel caso di domande concorrenti, si procederà secondo quanto previsto al precedente articolo 10.

Qualora l'iter istruttorio non dovesse concludersi prima della scadenza dell'atto di cui è stato richiesto il rinnovo, l'Ufficio potrà valutare il rilascio di una concessione provvisoria ex art. 10 Reg. C.d.N.

Le modalità di rilascio dell'atto concessorio seguono, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 16 - Occupazioni temporanee

Per occupazioni temporanee si intendono, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di breve durata, che non prevedano opere inamovibili, contingenti e non ripetitive, relative a manifestazioni sportive e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli dall'Ufficio.

Dette occupazioni devono essere autorizzate dall'Ufficio previa presentazione, entro il termine di dieci giorni prima della data del loro inizio con domanda in bollo, corredata della seguente documentazione a seconda della manifestazione:

1. manifestazioni sportive:
 - a. statuto e atto costitutivo dell'Associazione Sportiva;
 - b. riconoscimento a carattere nazionale;
 - c. documenti di rito del Legale rappresentante;
 - d. relazione sintetica dell'evento;
 - e. individuazione dell'area, indicazione della superficie e/o del percorso e stralcio planimetrico;
2. manifestazioni culturali/musicali:
 - a. statuto e atto costitutivo per le associazioni o enti morali;
 - b. iscrizione C.C.I.A.A. per le ditte in possesso di Partita I.V.A.;
 - c. documenti di rito del Legale rappresentante;
 - d. relazione sintetica dell'evento;
 - e. individuazione dell'area, indicazione della superficie e/o del percorso e stralcio planimetrico;
3. manifestazioni a carattere religioso o popolari/laiche:
 - a. individuazione del Proponente (associazioni religiose, Enti Pubblici, Enti Privati);
 - b. documenti di rito del Legale rappresentante;
 - c. relazione sintetica dell'evento;
 - d. individuazione dell'area, indicazione della superficie e/o el percorso e stralcio planimetrico;

È ammessa facoltà dell'Ufficio di richiedere ulteriore documentazione qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

L'autorizzazione, previa istruttoria, è rilasciata dall'Ufficio competente – entro i limiti spaziali e temporali in essa stessa indicati – e come disposto dalla lettera G) della D.G.R. n. 155/2019.

Articolo 17 - Rilascio di concessione demaniale marittima alle attività esercenti il commercio in forma fissa diverse dalla balneazione.

1. L'esercizio del commercio fisso sul demanio marittimo consentito nel periodo della stagione balneare indicato nell'ordinanza balneare della Regione Basilicata vigente è soggetto a concessione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo producendo istanza ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;
2. Per l'esercizio del commercio in forma fissa si rimanda, anche, all'Allegato A della D.G.R. 155/2019;
3. Le zone aventi la destinazione d'uso di demanio marittimo sulle quali viene esercitato il commercio in forma fissa sono indicate, sentito l'Ufficio Demanio Marittimo regionale, dall'Amministrazione Comunale, con apposito atto deliberativo;
4. È consentita la vendita di prodotti compresi nelle categorie merceologiche alimentari (con o senza somministrazione) e non alimentari;
5. Gli esercizi commerciali in forma fissa sul demanio marittimo vengono individuate a seguito di specifica procedura Bando/Avviso pubblico concordata con l'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata, indetta dall'Amministrazione Comunale;
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del Canone, al versamento dell'Imposta regionale e alla presentazione della cauzione di cui all'art. 12 del presente regolamento;
7. I controlli sul rispetto delle modalità di esercizio dell'attività di cui al presente articolo sono demandati agli operatori della Polizia Locale e all'Ufficio Locale Marittimo..

Articolo 18 - Rilascio di autorizzazione demaniale marittima alle attività esercenti il commercio in forma ambulante diverse dalla balneazione.

1. L'esercizio del commercio in forma ambulante sul demanio marittimo consentito nel periodo della stagione balneare indicato nell'ordinanza balneare della Regione Basilicata vigente è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo producendo istanza in bollo contenente:
 - a. Dati anagrafici;
 - b. Dati fiscali;
 - c. Ragione sociale e tipologia aziendale;
 - d. Iscrizione CCIAA codice ATECO;
 - e. Partita IVA;
 - f. Licenza Commerciale;
 - g. Indicazione di max n. 2 Comuni costieri in cui esercitare l'attività.
2. Per l'esercizio del commercio in forma ambulante si rimanda, anche, all'Allegato A della D.G.R. 155/2019;
3. È consentita la vendita di prodotti compresi nelle categorie merceologiche alimentari (con o senza somministrazione) e non alimentari;
4. I controlli sul rispetto delle modalità di esercizio dell'attività di cui al presente articolo sono demandati agli operatori della Polizia Locale e all'Ufficio Locale Marittimo.

Articolo 19 – Presentazione di domanda per la realizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo (articolo 55 C.d.N.)

Chiunque intenda svolgere attività o realizzare nuove opere in prossimità del demanio marittimo, entro i trenta metri dal limite demaniale o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, deve avanzare istanza di nulla osta all'Ufficio Demanio Marittimo - Matera, allegando il modello D7, corredato dalle documentazioni tecniche nello stesso richiamate e la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune interessato.

L'Ufficio pone in essere l'istruttoria tesa a verificare che il progetto presentato per le attività o la realizzazione di nuove opere non induca limitazioni all'uso del demanio marittimo e non arrechi alcun pregiudizio ai pubblici interessi marittimi. L'istante dovrà allegare, inoltre, il parere della Capitaneria di Porto, dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia del Demanio.

A conclusione favorevole dell'iter istruttorio sarà rilasciata apposita autorizzazione da registrarsi, a cura e spese del richiedente, presso l'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente.

In caso di realizzazione delle opere di cui al presente articolo ed in assenza del prescritto nulla osta, tale mancanza sarà segnalato agli organi competenti.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi d.lgs. n. 196/2003 e del d.lgs. n. 101/2018, si informa che il conferimento dei dati personali forniti con le istanze di cui ai precedenti articoli ha natura obbligatoria al fine di consentire all'Autorità l'espletamento delle istruttorie. Gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei singoli procedimenti. In fase di trattamento gli stessi dati verranno comunicati e diffusi verso altri soggetti pubblici tenuti per legge a trattare tali informazioni. Si informa che l'istante è titolare dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Si informa che il titolare del trattamento è l'Autorità di Sistema del Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

TITOLO III - DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI, IMPOSTE REGIONALI E DELLA CAUZIONE**Articolo 21 – Canoni di concessione demaniale**

Alle concessioni demaniali marittime – Licenza di Concessione Demaniale Marittima (L. D.C.)– si applicano le misure dei canoni previsti, nel rispetto della normativa statale che fornisce il limite minimo del canone per tutte le fattispecie concessorie.

Ai canoni relativi a tutte le concessioni e ad ogni altra utilizzazione soggetta alla medesima disciplina, verrà applicata la variazione derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT, annualmente comunicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai sensi dell'art. 04 della Legge 4 dicembre 1993 n. 494.

I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.

Articolo 22 – Canone per occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee consentite dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento, si applicano i canoni stabiliti per legge in vigore all'anno in cui avviene l'occupazione stessa per quella tipologia di occupazione per quanti sono i giorni dell'occupazione temporanea e fatta salva l'applicazione del canone minimo.

Articolo 23 – Modalità di richiesta dei canoni di concessione e termini di pagamento

All'inizio dell'anno dopo aver avuto formale comunicazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'aggiornamento Istat previsto dall'art. 04 della Legge 494/03, l'Ufficio provvede a formalizzare la richiesta di pagamento del canone annuo di competenza.

Il canone di concessione, completo delle eventuali integrazioni, deve essere pagato entro il termine massimo del 15 settembre dell'anno di competenza a mezzo di Modello F24 Elide che verrà fornito, in allegato, alla nota dell'Ufficio di richiesta del Canone, delle imposte regionali e della Cauzione/polizza fidejussoria a garanzia.

Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento del canone, l'Ufficio provvede ad inoltrare al concessionario fino ad un massimo di due solleciti. Decorso 20 (venti) giorni dal secondo sollecito, senza che il concessionario o utilizzatore temporaneo di area demaniale abbia provveduto al pagamento del canone richiesto, l'Ufficio procederà all'incameramento della cauzione ed all'ingiunzione e a valutare l'avvio del procedimento di decadenza ex art. 47 del C.d.N..

Articolo 24 – Modalità di richiesta delle imposte regionali e termini di pagamento

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. del 2 febbraio 2004 n. 1, l'imposta regionale è commisurata, limitatamente alle concessioni demaniali marittime, al cinque per cento (5%) del canone di concessione statale.

Il pagamento avverrà nei termini e modi indicati nella stessa richiesta di pagamento di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Articolo 25 – Richieste di rateizzazione dei canoni.

La richiesta di rateizzazione dei canoni deve essere inviata all'Agenzia del Demanio territorialmente competente e per conoscenza all'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Basilicata.

Articolo 26 – Cauzione (articolo 17 Reg. al C.d.N.)

La cauzione ex art. 17 Reg. al C.d.N., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, deve essere prestata dal concessionario a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, prodotte da Istituti di primaria rilevanza.

L'importo della cauzione è determinato in relazione al contenuto dell'atto concessorio, all'entità del canone, agli obblighi assunti dal concessionario.

Il testo della fideiussione deve contenere l'autenticazione della firma del fideiussore o dell'assicuratore nonché l'attestazione relativa alla facoltà di questi ultimi di impegnare legalmente rispettivamente l'istituto bancario e la compagnia di assicurazione.

In particolare, è necessario che siano riportate nel testo della garanzia fideiussoria le "Condizioni Particolari" che, specificamente approvate per iscritto dalle parti contraenti ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., prevalgono sulle "Condizioni Generali" di cui al testo a stampa della fideiussione, qui di seguito elencate:

1. le seguenti condizioni di polizza sono da considerarsi prevalenti sulle condizioni Generali;
2. la costituzione della fideiussione, per un importo idoneo a garantire l'amministrazione concedente circa l'osservanza degli obblighi assunti con e conseguenti all'atto di concessione, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 del regolamento al codice della navigazione;
3. la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione demaniale anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della stessa;
4. la garanzia resta valida fino ad espressa e rituale dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione beneficiaria ovvero fino alla restituzione della polizza da parte della medesima amministrazione beneficiaria al garante;
5. l'intendimento dell'Istituto di credito o della Impresa di assicurazione di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca deve essere comunicato all'amministrazione in tempo utile al fine di consentire la costituzione, da parte del concessionario, di altra garanzia;
6. l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione non possono opporre all'amministrazione beneficiaria, ai fini della validità della garanzia, le eccezioni che derivano dal negozio stipulato con il contraente debitore, quali, ad esempio, il mancato o ritardato pagamento del premio o dei supplementi di premio;
7. l'Amministrazione ha facoltà, in caso di inadempienza del concessionario, di incamerare la cauzione per la totalità o per quella parte della stessa che corrisponda all'inadempienza medesima;
8. l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione si impegnano al pagamento dell'intera somma garantita a prima semplice richiesta scritta dell'amministrazione beneficiaria e senza opporre eccezione alcuna;
9. l'Istituto di credito o la Impresa di assicurazione rinunciano al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2° dell'articolo 1944 del codice civile, nonché all'eccezione di cui al comma 2, dell'art. 1957 c.c.;
10. il concessionario si impegna, fin dalla data di stipulazione del presente titolo, a provvedere - in caso di revoca della fideiussione bancaria ovvero della polizza Assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza - alla contestuale costituzione, a pena di decadenza dalla concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato per l'ammontare stabilito perché la stessa sia vincolata fino al termine della concessione;
11. il Foro territorialmente competente a conoscere ogni eventuale controversia attinente i rapporti regolati dalla polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria sarà quello di Potenza in via esclusiva ed inderogabile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI ULTERIORI RIGUARDANTI LE CONCESSIONI

Articolo 27 – Durata della concessione

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima (L. D.C.) ed hanno durata fino ad un massimo di anni 15 ed in relazione agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività.

Articolo 28 – Cessazione della concessione

La cessazione della concessione demaniale marittima può essere determinata, oltre che dallo spirare del suo termine naturale, da:

- a. rinuncia espressa del concessionario (mod. D8);
- b. scadenza dei termini indicati nell'atto concessorio senza presentazione di domanda di rinnovo;
- c. decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 del C.d.N.;
- d. revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 42 del C.d.N.;

La cessazione della concessione, nei casi sopra richiamati, non dà diritto a rimborso per opere eseguite o per spese sostenute, né a restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 42, commi 3, 4 e 5 del C.d.N..

Ai sensi dell'art. 49 del C.d.N., salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione e dall'art. 42 del C.d.N., quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili erette sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse e in buono stato di manutenzione restano acquisite allo Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Ufficio di richiedere, sentita l'Agenzia del Demanio, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato.

La riduzione in pristino deve essere operata a cure e spese del concessionario stesso; ove non provveda entro il termine congruo assegnato dall'Ufficio in relazione alla tipologia e mole delle opere da demolire l'Ufficio potrà operare d'ufficio ai sensi dell'art. 54 del C.d.N.

Articolo 29 – Diforme utilizzazione dal titolo concessorio o abusiva occupazione - indennizzi e procedure ingiuntive

L'Ufficio, nello svolgimento dell'attività di controllo propria o di altre Autorità o su segnalazione di terzi in genere, verifica la sussistenza di eventuali abusi ai danni del demanio marittimo e del mare territoriale rientranti nella propria competenza.

Gli abusi potranno consistere - a titolo esemplificativo - in:

- a) occupazione e/o realizzazione di manufatti su aree e/o beni demaniali marittimi, da parte di non aventi titolo concessorio;
- b) occupazione dell'area demaniale marittima oltre la data di scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di rinnovo;
- c) occupazione, da parte di concessionari, di aree demaniali marittime eccedenti quelle loro concesse;
- d) realizzazione, da parte di concessionari, di manufatti e/o impianti non previsti dalla concessione su aree demaniali marittime loro concesse;
- e) utilizzazione difforme rispetto al titolo concessorio e autorizzatorio da parte dei titolari/beneficiari del provvedimento;
- f) realizzazione di nuove opere in proprietà privata, in prossimità del confine demaniale marittimo, senza la prescritta autorizzazione ex articolo 55 del C.d.N.

Tutti i casi evidenziati verranno denunciati alle competenti Autorità (giudiziaria e di polizia), prefigurando la violazione degli artt. 1161, 1164 e 1171 del C.d.N. e/o delle altre disposizioni eventualmente violate.

In esecuzione dell'articolo 54 del C.d.N., l'Ufficio avvia il procedimento rivolto all'emissione dell'ingiunzione di sgombero di cui all'articolo stesso, ed eventualmente il parallelo procedimento per dichiarare la decadenza dalla concessione, assegnando all'intimato un termine congruo per far pervenire le proprie controdeduzioni.

Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le suddette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Ufficio provvederà a notificare l'ingiunzione di sgombero, opportunamente motivata, contenente l'intimazione a provvedere alla riduzione in pristino stato del demanio marittimo entro un termine congruo per tale adempimento, decorrente dal momento dalla notifica del provvedimento medesimo e l'avvertenza che, non ottemperandovi spontaneamente l'intimato, provvederà d'ufficio, con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.

L'Ufficio inoltre provvederà a richiedere gli indennizzi per abusiva occupazione, dovuti per legge, nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 8 della Legge n. 494/93, e precisamente:

1. una somma pari al canone, maggiorato del 200% per le forme di abusiva occupazione. Rientrano in tale fattispecie anche le ipotesi di occupazione oltre la data di scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di rinnovo, ciò dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio e fino a quella di effettivo sgombero dell'area demaniale marittima con riconsegna in pristino stato della stessa all'Ufficio. Detto indennizzo è, altresì, dovuto dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno

antecedente il rilascio del titolo di concessione nel caso in cui la concessione medesima sia assentita in ipotesi di ritardo imputabile al concessionario (istanza presentata tardivamente rispetto al termine indicato nel presente Regolamento o quant'altro);

2. una somma pari al canone, maggiorato del 100% per i casi di utilizzo, da parte del concessionario, di area demaniale in modo difforme dal titolo concessorio, ovvero nel caso di innovazioni non autorizzate.

Quanto precede non impedisce all'Ufficio, ove l'innovazione sia stata realizzata da un concessionario su aree in concessione e l'interessato fornisca elementi dai quali sia possibile ricavare un giudizio di compatibilità con gli usi pubblici marittimi, di regolarizzare – previa istruttoria - l'innovazione stessa, includendola nel titolo concessorio, con gli eventuali conseguenti adeguamenti della misura del canone e degli altri obblighi e ferma restando la determinazione degli indennizzi.

TITOLO V - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 30 – Obblighi di carattere generale del concessionario

Al concessionario è fatto obbligo di:

1. non occupare superfici maggiori rispetto a quelle concesse, non erigere opere diverse da quelle previste nel titolo concessorio e né variare quelle ammesse, non cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della concessione, se non nei modi previsti dalla normativa vigente in materia;
2. non indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
3. evitare qualsiasi forma di inquinamento dell'ambiente, del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
4. mantenere pulito e sgombero da rifiuti di ogni genere il bene demaniale marittimo in concessione;
5. operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/ulteriori misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
6. adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale in relazione all'esercizio delle attività in loco;
7. provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione del bene demaniale all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio di che trattasi in modo da assicurare, in qualsiasi momento, il regolare esercizio dello stesso sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.), assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime;
8. sollevare formalmente l'Ufficio da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;
9. sollevare in maniera assoluta l'Ufficio concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che possano ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della occupazione di che trattasi;
10. osservare tutte le norme generali e speciali inserite nel titolo concessorio e tutte le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento per l'esecuzione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente;
11. munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativo ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esercizio della concessione demaniale marittima, osservando le relative prescrizioni; cosicché il titolo concessorio è ipso jure privo di efficacia in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte delle altre competenti Amministrazioni;

12. osservare ogni altra ulteriore condizione contenuta nel titolo concessorio.

Articolo 31 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il concessionario, sia pubblico che privato, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione del bene demaniale all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio di che trattasi tale da assicurare, in qualsiasi momento, il regolare esercizio dello stesso sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.) assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime.

- A. Il concessionario, nell'esecuzione dei suindicati interventi dovrà osservare le seguenti condizioni:
- a. evitare qualsiasi forma di inquinamento dell'ambiente, del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
 - b. operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/ulteriori misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
 - c. sollevare in maniera assoluta l'Ufficio concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle manutenzioni di che trattasi;
 - d. munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune e delle altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione.
- B. Il concessionario esegue gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni in concessione previa comunicazione all'Ufficio nella quale devono essere indicati la data di inizio e fine lavori, la tipologia delle attività da svolgere. La suddetta comunicazione dovrà essere corredata da asseverazione, da parte di competente tecnico abilitato.
- C. Il concessionario esegue gli interventi di manutenzione straordinaria sui beni in concessione previa autorizzazione dell'Ufficio. L'istanza, in bollo, dovrà essere corredata dalla sotto indicata documentazione:
- a. progetto, in formato ".pdf" firmato digitalmente dal tecnico abilitato, relativo alle attività di manutenzione contenente:
 - relazione tecnica;
 - grafici esecutivi esplicativi degli interventi di che trattasi;
 - calcolo della spesa dell'investimento o computo metrico con indicazione dei prezzi unitari rilevati dal Prezzario Regionale LL.PP. al momento vigente e, ove non possibile, con analisi nuovi prezzi;
 - cronoprogramma degli eventuali lavori previsti e quant'altro necessario all'individuazione degli stessi.

Sistema informativo demanio (SID)**Modulistica – software**

Ai fini delle richieste inerenti l'utilizzo del demanio marittimo, devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti modelli, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

1. "D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione – richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici;
2. "D2" Domanda di rinnovo concessione;
3. "D3" Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni;
4. "D4" Domanda di subingresso;
5. "D5" Domanda di anticipata occupazione (Decreto 05.06.2009, n. 14/09, Class. A.2.16);
6. "D6" Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione (Decreto 05.06.2009, n. 15/09, Class. A.2.16);
7. "D7" Nuove opere in prossimità del demanio marittimo (Decreto 05.06.2009, n. 16/09, Class. A.2.16);
8. "D8" Rinuncia alla concessione" (Decreto 05.06.2009, n. 17/09, Class. A.2.16);

Per la compilazione dai modelli da D1 a D4 gli aspiranti concessionari dovranno utilizzare l'apposita procedura informatica su piattaforma S.I.D..

I modelli e le relative istruzioni sono fruibili direttamente dal sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo – Sezione: Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.).

Ogni variazione/normalizzazione dei modelli in uso si intende acquisita senza necessità alcuna di modifiche al Regolamento.

Ai fini della corretta compilazione del Modello D1, l'Ufficio può rilasciare, su richiesta, preventivamente al richiedente apposito stralcio cartografico tecnico estratto dal S.I.D., relativamente alla zona demaniale di interesse.

A richiesta dell'aspirante concessionario, l'Ufficio competente, potrà rilasciare gratuitamente monografie di punti certi o generici così come generati dal S.I.D. da utilizzare quale ausilio al rilievo planimetrico della zona demaniale richiesta.

Al Modello della domanda non devono essere allegate le monografie dei punti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.822 del codice civile
articolo 28 del C.d.N.
Articolo 29 del C.d.N.
articolo 11, d.lgs. n. 443/1999
articolo 10 bis della legge 241/90
articolo 46 del C.d.N.
articolo 30 Reg. al C.d.N.
articolo 45 bis del C.d.N.
articolo 25 Reg. C.d.N
articolo 49 C.d.N..
articolo 37 Cod. Nav
articolo 55 C.d.N.
articolo 17 Reg. al C.d.N.
comma 2° dell'articolo 1944 del codice civile
articolo 54 del C.d.N.
articolo 8 della Legge n. 494/93

Art. 822 Demanio pubblico

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Art. 28 C.d.N. - Beni del demanio marittimo

Fanno parte del demanio marittimo:

- a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Art. 29 C.d.N. - Pertinenze del demanio marittimo

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

Art. 11 - D.lgs. n. 443/1999 - Modifiche all'articolo 104 del Decreto Legislativo n.112/1998

Sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, alla lettera ii), sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' per unita' di porto nautico";
- b) al comma 1, la lettera ll), e' cosi' modificata: "al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti";
- c) al comma 1, e' aggiunta la seguente lettera: " qq) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione e' regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 281/1997";

Art. 10 bis della legge n. 241/1990

L'art. 10 bis della legge n. 241/1990 impone all'Amministrazione, prima di adottare un provvedimento di segno negativo, di comunicare all'istante i motivi ostativi l'accoglimento della domanda.

Art. 46 C.d.N. (Subingresso nella concessione).

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.

Art. 30 Reg. al C.d.N. – Subingresso

1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione;
2. L' autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'articolo 46 del codice, è data dall' autorità che ha approvato la concessione e relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento;
3. Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.

Art. 45 bis C.d.N. - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.

1. Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell' autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione.
2. Previa Autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

Art. 25 C.d.N. - Scadenza della concessione

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Art. 49 C.d.N. - Devoluzione delle opere non amovibili

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
2. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54.

Art. 37 C.d.N. - Concorso di più domande di concessione

Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.

Art. 55 C.d.N. - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

L' esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all' autorizzazione del capo del compartimento.

Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

L' autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato.

L' autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall' autorità marittima.

Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell' articolo precedente.

Art. 17 Reg. C.d.N. – Cauzione

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all' entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. d) del codice.
2. Per le concessioni con licenza il capo del compartimento può richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.
3. Con l'atto di concessione o con la licenza può essere imposto al concessionario l' obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l' amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
4. In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

Art. 1944 co. 2 Cod. Civ. (Obbligazione del fideiussore).

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

Art. 54 C.d.N. - Occupazioni e innovazioni abusive

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato.

Art. 8 Legge n. 494/93

A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.